API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 8 - 2014

Verona, 20 ottobre 2014

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045

Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

AIA Autorizzazione Integrata Ambientale - Ulteriori indirizzi Regione Veneto 3
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Nuovo regolamento, DM 120/2014 3
ALBO GESTORI RIFIUTI – Delibere applicative regolamento DM 120/2014 4
ANALISI RIFIUTI – Sentenza Cassazione 25.06.2014 n. 27478 5
OZONO – Proroga sanzioni detentori sistemi antincendio con sostanze lesive 5
RAEE Dlgs. 49/2014 - Nuovo marchio apparecchiature elettriche ed elettroniche 5

NEWS SICUREZZA

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - liste di controllo INAIL 6
FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO - Corsi modalità e-learning, interpello 6
INAIL – Opuscolo parapetti provvisori prefabbricati utilizzati nei cantieri 7
INAIL - Nuovo modello OT/24 7
INAIL – Finanziamenti alle imprese: online le Faq del bando Fipit 7
MINISTERO LAVORO - Quarto elenco formatori/aziende lavori sotto tensione 7
MINISTERO LAVORO – Nono elenco abilitati verifiche attrezzature lavoro 8
POS Piano Operativo Sicurezza - Modelli semplificati DI 09.09.2014 8
ROHS - Modificate restrizioni sostanze pericolose nelle AEE 8
RUMORE – Aggiornato linee operative INAIL valutazione rischi da agenti fisici 8
SICUREZZA ANTINCENDIO – Documento Vigili del Fuoco 9
SICUREZZA LAVORO - Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali 10

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MALATTIE PROFESSIONALI – Aggiornamento elenco 10

NEWS AREA TECNICA

GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA – Nuova disciplina comunitaria 10
PREVENZIONE INCENDI – Regola tecnica per gli asili nido, DM 16.07.2014 11
SOSTANZE PRECURSORI DI ESPLOSIVI – Circolare Min. Interno prot. 557/ 2014 12

APPROFONDIMENTI

RLS - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 14

NEWS AMBIENTE

AIA Autorizzazione Integrata Ambientale - Ulteriori indirizzi applicativi della Regione del Veneto
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1445

Emanata dalla Regione del Veneto la Deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2014, n. 1633 recante «*D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale*».

Il provvedimento pubblicato sul B.U.R.V. n. 89 del 12 settembre 2014 fornisce chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014 relativo alle emissioni industriali in particolare per quanto riguarda la scadenza delle autorizzazioni, la relazione di riferimento e le garanzie finanziarie, le tariffe istruttorie e gli impianti di gestione di rifiuti.

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Nuovo regolamento, DM n.120 del 3 giugno 2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1402

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 23 agosto 2014 il Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014 n. 120 contenente il "*Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali*"

Il provvedimento, in vigore dal 7 settembre 2014, disciplina le competenze e il funzionamento dell'Albo nazionale Gestori Ambientali e abroga il precedente regolamento dell'Albo Gestori Ambientali (decreto n.406/1998).

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte dal nuovo decreto.

Vengono riorganizzate le categorie di iscrizione con l'inserimento delle seguenti categorie:

- categoria 2-bis per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 Kg/litri al giorno (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del d.lgs. 152/2006);
- categoria 3-bis per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010;
- categoria 6 per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi dell'art. 194, comma 3, del D.lgs. 152/2006;
- categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o navale, ai sensi dell'art. 212, comma 12, del d.lgs. 152/2006.

Vengono inoltre previste delle semplificazioni amministrative, quali ad esempio l'autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni; **la sostituzione delle perizie con la certificazione dell'idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;** l'acquisizione d'ufficio da parte della sezione regionale dell'Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.

Infine ai sensi dell'art. 22 le domande di rinnovo di autorizzazioni devono essere presentate cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione e i termini per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà. Le iscrizioni devono essere rinnovate ogni 5 anni; nel caso di iscrizioni per il trasporto dei propri rifiuti ogni 10 anni.

ALBO GESTORI RIFIUTI – Delibere applicative regolamento DM 120/2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1425
A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 03/06/2014 n. 120 (7 settembre 2014) e al fine di consentire alle imprese di procedere all'iscrizione all'Albo, il Comitato nazionale dell'Albo ha emanato le prime delibere applicative.

Si ricordano le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento ex DM 120/2014:

- riorganizzazione delle categorie di iscrizione (Art. 8), tra le quali figurano: categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del d.Lgs 152/2006; categoria 3-bis: per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) gestiti con le procedure semplificate previste dal D.M 65/2010; categoria 6: per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti; categoria 7: per operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;

- definizione del ruolo del responsabile tecnico (Art. 12) che ha il ruolo di assicurare una corretta organizzazione della gestione dei rifiuti;

- definizione delle fasi transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento (Art. 26), nel quale si specifica che le iscrizioni all'Albo già effettuate entro la data del 7 settembre 2014 (data di entrata in vigore del regolamento) restano valide ed efficaci sino alla scadenza, così come le iscrizioni alla categoria 2 e 3 del vecchio regolamento

Si elencano di seguito le Delibere di attuazione ad oggi emanate:

Deliberazione n. 2 del 3 settembre 2014 contenente la "Modulistica per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120."

Deliberazione n. 3 del 3 settembre 2014 contenente la "Modulistica per la comunicazione per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, di cui all'articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120."

Deliberazione n. 4 del 3 settembre 2014 recante l'"Autocertificazione per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10 di cui all'articolo 8 del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120."

Deliberazione n. 5 del 3 settembre 2014 recante le "Variazioni dell'iscrizione all'Albo della dotazione dei veicoli."

Deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 recante l'"Attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare di cui l'articolo 15, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120."

ANALISI RIFIUTI – Sentenza Cassazione 25.06.2014 n. 27478

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1407

Segnaliamo che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27478 del 25 giugno 2014, ha stabilito che nel caso di rifiuti pericolosi per i quali non è individuabile alcuna "voce a specchio" (ovvero una voce riconducibile alla medesima tipologia di rifiuto ma classificata come non pericolosa), è esclusa la necessità di accertamenti analitici tesi a verificare il superamento delle soglie di concentrazione.

In particolare, la sentenza fa riferimento ai "fondi e residui di reazione, alogenati" (codice CER 070707*), tipologia di rifiuto pericoloso in relazione alla quale l'elenco dei rifiuti (contenuto nell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 – Codice Ambientale) non prevede alcuna "voce a specchio".

Nella stessa sentenza, la Suprema Corte sottolinea, inoltre, come lo smaltimento illegale nel terreno di fusti contenenti rifiuti pericolosi, con possibile sversamento sul suolo, costituisce attività del tutto idonea a configurare il delitto di danneggiamento (articolo 635 C.p.), "anche se il risultato di tale attività comporti un aggravamento ulteriore delle precedenti condizioni dell'area".

L'attività di decontaminazione dei trasformatori, si legge infine in un successivo passaggio, "può collocarsi pacificamente tra le attività di recupero di un rifiuto" (ai sensi del D.Lgs. 209/1999).

OZONO – Proroga sanzioni per i detentori sistemi antincendio contenenti sostanze lesive

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1423

Con Legge 116/2014 di conversione del DL 91/2014 è stato prorogata dal 12 aprile 2014 al 12 gennaio 2015 l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento 1005/2009/Ce sulle sostanze che riducono lo strato di ozono per quanto riguarda l'eliminazione delle sostanze controllate contenute nei sistemi antincendio.

I detentori di sistemi di protezione antincendio (estintori e impianti) contenenti sostanze controllate ai sensi di detto regolamento hanno tempo fino alla fine di settembre per comunicare, inviando apposita comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e allo Sviluppo Economico, le quantità detenute in modo da poter beneficiare della proroga delle sanzioni.

RAEE Dlgs. 49/2014 - Nuovo marchio per le apparecchiature elettriche ed elettroniche

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1444

Si segnala che dal 9 ottobre 2014 scatteranno le prescrizioni (e le sanzioni) per il "nuovo" marchio di identificazione che, ai sensi del Decreto legislativo 14.03.2014 n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato.

In base a quanto stabilito dall'articolo 28 del D.lgs. 49/2014 (sotto riportato), il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE (e quindi contenere almeno il nome del produttore, o il logo se registrato, o il numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE) e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Le prescrizioni della nuova norma entrano maggiormente nel dettaglio rispetto al previgente articolo 13 del D.lgs. 151/2005, con novità anche per il simbolo della raccolta separata.

A partire dal 9 ottobre 2014, inoltre, ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del “nuovo” marchio può costare una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a mille euro.

Art. 28. *Marchio di identificazione del produttore*

1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29.
3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore può utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.
4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2.
5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX.
6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili.
7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

NEWS SICUREZZA

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - liste di controllo INAIL
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1433
INAIL ha pubblicato sul proprio sito Internet le schede per la definizione dei piani di controllo degli apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso, mobile e trasferibile, e relativi accessori di sollevamento ai sensi dell’art.71, comma 8 D.Lgs. 81/2008

FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO - Corsi modalità e-learning, risposta ad un interpello
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1434
La Commissione per gli Interpelli del Ministero Lavoro ha risposto ad un quesito relativo all'individuazione del soggetto legittimato ad effettuare la verifica finale dei corsi di formazione per lavoratori, nel caso in cui detti corsi siano erogati in modalità e-learning. In tale risposta formulata con Interpello n.12/2014 viene chiarito che tale ruolo può essere ricoperto dal docente, o dal datore di lavoro docente, in possesso dei requisiti di legge. Riguardo la modalità di verifica, la Commissione afferma la necessità della “presenza” del verificatore al momento del test finale.

INAIL – Opuscolo sui parapetti provvisori prefabbricati utilizzati nei cantieri
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1406
Disponibile sul sito dell'INAIL www.inail.it una pubblicazione che riporta i risultati dello studio, svolto dal Dipartimento tecnologie di sicurezza dell'Inail, che si inserisce nell'ambito dell'attività di ricerca "L'evoluzione delle metodologie per il miglioramento delle misure di prevenzione e protezione adottate nelle piccole e medie imprese dei cantieri temporanei o mobili".

Viene effettuata un'analisi delle caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di alcuni fra i tipi di parapetti provvisori prefabbricati più diffusi sul mercato italiano ed impiegati dai lavoratori autonomi e dalle PMI. Tali parapetti rappresentano uno dei dispositivi di protezione collettiva più efficaci per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori in quota. Nel documento verranno confrontate le caratteristiche geometriche, funzionali e di resistenza di questi prodotti con alcuni requisiti previsti nella norma UNI EN 13374: 2004.

INAIL - Nuovo modello OT/24 per chi ha migliorato le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1408
Si informa che l'INAIL ha pubblicato – sul proprio sito internet – il nuovo modello OT/24 per il 2015 (art. 24 delle Modalità applicazione delle Tariffe dei premi).

Si ricorda che tramite tale modello è possibile richiedere, entro febbraio 2015, uno sconto del premio dovuto all'INAIL in virtù di interventi, eseguiti nel 2014, di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

INAIL – Finanziamenti alle imprese: online le Faq del bando Fipit
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1427
Disponibile online sul sito www.inail.it un primo set di Faq relative al bando a graduatoria per i Finanziamenti alle imprese per progetti di innovazione tecnologica.

Con il bando Fipit, l'Inail mette a disposizione 30 milioni di euro, suddivisi in budget regionali, per le piccole e micro imprese dei settori dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei. Per il Veneto sono stanziati per l'Agricoltura 996.773 euro, per le Costruzioni 591.060 euro, per i Lapidei 300.381 euro.

La domanda di partecipazione potrà essere compilata utilizzando l'apposita procedura informatica disponibile sul portale internet dell'Inail nel periodo compreso fra il 3 novembre e le ore 18.00 del 3 dicembre 2014.

MINISTERO LAVORO - Quarto elenco soggetti formatori e aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1405
Il Ministero del Lavo con Decreto Dirigenziale del 21 luglio 2014 ha emanato il quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, dei "*soggetti formatori*" e delle "*aziende autorizzate*" ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'articolo 82, comma 1, lettera *c)*, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto Elenco è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MS/Normativa) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro"

MINISTERO LAVORO – Nono elenco abilitati verifiche periodiche attrezzature lavoro
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1431
Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014
Con tale decreto è stato emanato il nono elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n.230 del 3 ottobre 2014

POS Piano Operativo Sicurezza - Modelli semplificati DI 09.09.2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1424
Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 9 settembre 2014.

Con tale decreto interministeriale, ex articolo 104-*bis* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed ex articolo 131, comma 2-*bis* del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione:

- del Piano Operativo di Sicurezza (POS),
- del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC),
- del Fascicolo dell'Opera (FO)
- del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 212 del 12 settembre 2014.

ROHS - Modificate le restrizioni di determinate sostanze pericolose nelle AEE
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1435
Si segnala la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26.9.2014, del Decreto 25 luglio 2014, titolato "Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)".

Con tale decreto il Ministero dell'Ambiente integra l'Allegato III (contenente le applicazioni esentate dalle restrizioni di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche) e l'Allegato IV (contenente le applicazioni che beneficiano di un'esenzione specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo) del Decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 con le nuove disposizioni tecniche di cui alle Direttive UE sopra citate.

Di seguito si riporta il link per la consultazione del testo normativo:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

RUMORE – Aggiornato linee operative INAIL per la valutazione rischi da agenti fisici
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1447
Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL e ISPESL ha aggiornato il documento contenente le indicazioni operative alla valutazione dei rischi da agenti fisici nei luoghi di lavoro allo scopo di semplificare ed esemplificare le modalità operative.

Vengono fornite indicazioni pratiche, le modalità di presentazione dei risultati della valutazione di rischio da esposizione a rumore, i contenuti minimi che devono essere presenti nella Relazione Tecnica.

Nel caso di valutazione con misurazioni strumentali, la Relazione dovrà indicare:
- Premessa (ditta, date, personale qualificato, eventuale strumentazione, ecc.)
- Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, mansioni, ecc.)
- Descrizione del ciclo di lavoro
- Valutazione della presenza di condizioni di rischio indicate all'art.190, comma 1 (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, ecc.)
- Indicazione delle condizioni espositive (sorgenti e tempi di esposizione)
- Risultati delle misurazioni di rumore (LAeq, LCeq, LCpicco)
- Calcolo dei LEX (giornalieri o settimanali)
- Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI
- Proposte concrete per la riduzione del rischio
- Valutazione del rispetto dei Valori Limite
- Conclusioni (quadro sinottico del rischio con i dati acustici di LEX e LCpicco degli esposti ad oltre 80 dB(A) o 135 dB(C), con indicate le condizioni di rischio in riferimento all'art.190, comma 1)

Nel caso di valutazione senza misurazioni la Relazione Tecnica dovrà indicare:
- Premessa (ditta, date, personale qualificato, banche dati, ecc.)
- Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, mansioni, ecc.)
- Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all'art.190, comma 1 (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, ecc.)
- Indicazione delle motivazioni che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio.
- Conclusioni con eventuali indicazioni specifiche per la riduzione del rischio.
- Nel caso in cui dalla valutazione emergano livelli di esposizione superiori ai valori limite d'azione, deve essere redatto il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art.192, comma 2, al fine di ridurre il rischio attraverso misure di carattere tecnico ed organizzativo che ovviamente devono essere privilegiate rispetto a quelle di carattere individuale. Il programma deve contenere almeno i seguenti elementi:
- Elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori superiori di azione, descritti sia con i livelli r.m.s. e di picco presenti, che con i tempi di esposizione a tali livelli;
- Misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;
- Risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di LEX,8h e/o LCpicco;
- Tempi di attuazione di ogni singola misura;
- Funzione aziendale e/o persona incaricata dell'attuazione di ogni singola misura;
- Modalità di verifica dei risultati;
- Data e risultati della verifica.

SICUREZZA ANTINCENDIO – Documento Dipartimento Vigili del Fuoco
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1441
Disponibile on line un documento correlato ad un progetto realizzato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il FEI (Fondo Europeo per l'Integrazione dei Paesi Terzi), contenente indicazioni sulla sicurezza antincendio e sulla valutazione dei rischi,

In "Sicurezza antincendio & datori di lavoro - Linee guida per la valutazione dei rischi" - documento rivolto in particolare alle popolazioni extracomunitarie ma utile a tutti i lavoratori e a tutte le aziende – si sottolinea che la valutazione del rischio di incendio "consiste in un processo di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame dei rischi di incendio presenti".

Un processo che consente al datore di lavoro “di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro che comprendono:
- la prevenzione del rischio di incendio;
- l’informazione dei lavoratori e delle persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in essere i provvedimenti necessari”.

Detto documento è disponibile in otto lingue (Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Albanese, Arabo, Cinese e Ucraino) ed è diffuso tramite due supporti: uno tradizionale cartaceo ed uno multimediale, correlato ad un'applicazione nata con l'obiettivo di facilitare la divulgazione delle misure necessarie per la sicurezza del lavoro disposte dalla legislazione italiana

SICUREZZA LAVORO - Disposizioni per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1404
Pubblicato il decreto interministeriale 22 luglio 2014. Con tale Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività".

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie Generale, n. 183 dell'8 agosto 2014.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MALATTIE PROFESSIONALI – Aggiornamento elenco per cui è obbligatoria la denuncia
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1446
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, il decreto 10 giugno 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente l’approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

NEWS AREA TECNICA

GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA – Nuova disciplina comunitaria dal 1° gennaio 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1432
Con Regolamento UE del 16 aprile 2014 n. 517 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 150 del 20 maggio 2014 sono state emanate nuove disposizioni in merito ai gas fluorurati a effetto serra, abrogando a partire dal 1° gennaio 2015 la precedente normativa ex Regolamento CE n. 842/2006.

Si riepilogano le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento:

- obbligo dei controlli delle perdite sulla base delle tonnellate di CO2 equivalente dell'apparecchiatura e dell'impianto anziché sui kg di gas fluorurati presenti nel circuito ;
- obbligo, a partire dal 1° gennaio 2017, dei controlli delle perdite per le apparecchiature: contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra, se superano le 5 tonnellate di CO2 equivalente; ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, se superano le 10 tonnellate di CO2 equivalente;
- previsione degli obblighi anche per: le celle frigorifero installate negli autocarri aventi massa superiore a 3,5 tonnellate e nei rimorchi frigorifero;i commutatori elettrici; i cicli Rankine a fluido organico, inteso come il ciclo contenente gas fluorurati a effetto serra condensabili che converte calore da una sorgente di calore in potenza per la generazione di elettricità o di energia meccanica;
- obbligo di certificazione alle persone fisiche che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici e di celle frigorifero di autocarri e di rimorchi frigorifero;
- controllo dell'uso di taluni F-gas;
- introduzione di restrizioni all'immissione in commercio;
- istituzione del registro a carico delle imprese che forniscono gas a effetto serra;
- riduzione della quantità di HFC immessa in commercio nell'Unione Europea (phase down).

Non sono soggetti ai controlli delle perdite:

- le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra e con valore di tonnellate di CO2 equivalente inferiori a 5 tonnellate;
- le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, purché siano specificatamente etichettate come "ermeticamente sigillate";
- i commutatori elettrici purché rispettino una delle condizioni seguenti: presentino un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1% riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante e sono etichettati come tali; siano muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità; contengano meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra.

PREVENZIONE INCENDI – Regola tecnica per gli asili nido, DM 16.07.2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1403
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014 il DM Ministero Interno 16 luglio 2014 contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli asili nido.

Il nuovo decreto, in vigore dal 28 agosto 2014, introduce nuove disposizioni di prevenzione incendi per gli asili nido, quali strutture educative destinate ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, al fine di minimizzare le cause di incendio, garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti, limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici e ad edifici o locali contigui, assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo, garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Gli asili nidi esistenti dovranno essere adeguati secondo le modalità e le tempistiche previste dagli allegati del nuovo decreto.

SOSTANZE PRECURSORI DI ESPLOSIVI – Circolare Ministero Interno prot. 557/ 2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1440
Resa disponibile la Circolare Ministero dell'Interno del 14.08.2014 prot. 557 avente oggetto Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (CE) 15 gennaio 2013 nr. 98/2013. (Pubblicato nella G.U.U.E. 9 febbraio 2013, n. L 39).

Il 2 settembre 2014 sono entrate in vigore le disposizioni del Regolamento suddetto.

Lo scopo del Regolamento è quello di limitare la commercializzazione e l'uso di precursori di esplosivi adottando un approccio armonizzato a livello di UE.La finalità principale è quella di contrastare l'eventuale uso distorto di determinate sostanze chimiche in quanto precursori per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali, quelli usati più spesso per gli attacchi terroristici.

Il *Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio nr. UE 98/2013 del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi,* costituisce lo strumento con il quale si intende garantire un approccio globale a livello di UE per ridurre al minimo le differenze tra le normative nazionali, migliorando il funzionamento del mercato interno ed impedendo, qualora non si opti per il divieto, un regime incontrollato.

Talune sostanze sono state ritenute "precursori di esplosivi" in quanto potenzialmente utilizzabili per la fabbricazione illecita di ordigni improvvisati.

Il Regolamento introduce norme che limitano la disponibilità al pubblico dei precursori dì esplosivi, garantendo, nel contempo, l'istituzione di un sistema di segnalazione delle operazioni sospette, delle sparizioni significative e dei furti lungo tutta la catena commerciale della loro fornitura.

Gli allegati I e II del Regolamento contengono gli elenchi di tali sostanze che, nell'uso comune, in formula libera o in composti, si rinvengono comunemente nei cosmetici, nei fertilizzanti e nei prodotti per la pulizia.

Secondo l'art. 3 si definiscono:

- **precursori di esplosivi soggetti a restrizioni** le sostanze elencate nell'allegato I; in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite ivi stabilito e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite;

- **messa a disposizione** qualsiasi fornitura a pagamento o gratuita;

- **introduzione** l'atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro da un altro stato membro o da un paese terzo;

- **uso** qualsiasi trasformazione, formulazione, immagazzinamento, trattamento o miscelazione, ivi compreso nella produzione di un articolo o qualsiasi altra utilizzazione;

- **operatore economico** qualsiasi persona fìsica o giuridica o ente pubblico o gruppi di tali persone e/o organismi che fornisca prodotti o servizi sul mercato;

- **privato** qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

Allegato I

Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati

Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)	Valore limite	Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1)	Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)
Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1)	12 % p/p	2847 00 00	3824 90 97
Nitrometano (CAS RN 75-52-5)	30 % p/p	2904 20 00	3824 90 97
Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2)	3 % p/p	2808 00 00	3824 90 97
Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9)	40 % p/p	2829 19 00	3824 90 97
Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7)	40 % p/p	2829 90 10	3824 90 97
Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9)	40 % p/p	2829 11 00	3824 90 97
Perclorato di sodio (CAS RN 7601-89-0)	40 % p/p .	2829 90 10	3824 90 97

Allegato II

Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate

Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)	Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chi- mica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28, alla nota 1 del capitolo 29 o alla nota 1 b) del capitolo 31 della NC (1)	Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classifica- zione sotto un altro codice NC (1)
Esammina (CAS RN 100-97-0)	2921 29 00	3824 90 97
Acido solforico (CAS RN 7664-93-9)	2807 00 10	3824 90 97
Acetone (CAS RN 67-64-1)	2914 11 00	3824 90 97
Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)	2834 21 00	3824 90 97
Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4)	3102 50 10 (naturale) 3102 50 90 (altro)	3824 90 97 3824 90 97
Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)	2834 29 80	3824 90 97
Calcio nitrato di ammonio (CAS RN 15245-12-2)	3102 60 00	3824 90 97
Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore al 16 % in peso d'azoto in relazione al nitrato di ammonio]	3102 30 10 (in soluzione acquosa) 3102 30 90 (altro)	3824 90 97

API INDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

APPROFONDIMENTI

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Il Testo Unico della Sicurezza definisce il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) :"persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".

E' un lavoratore interno all'azienda, a cui non è richiesto alcun titolo di studio particolare, non può ricoprire anche il ruolo di RSPP, di cui a seguito di elezione da parte dei lavoratori, gli vengono attribuiti tutta una serie di possibilità che gli permettono di svolgere efficacemente il suo ruolo.

Infatti l'RLS può:

- accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni,
- essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda;
- essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente, in merito all'organizzazione della formazione.
- ricevere informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi (DVR e DUVRI)e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali (Registro Infortuni);
- ricevere informazioni provenienti dai servizi di vigilanza (SPISAL).(Accompagna gli ispettori SPISAL durante le visite in azienda insieme al datore di lavoro).

L'RLS per ricoprire il ruolo deve inoltre ricevere una formazione particolare in materia di salute e sicurezza la cui durata minima è di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento ed un aggiornamento annuale di 4 ore per le imprese fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Tra i compiti dell'RLS c'è quello di **promuovere** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- di partecipare alla riunione periodica della sicurezza ;
- di far proposte in merito alle attività di prevenzione;
- di avvertire il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività.

L'RLS ha inoltre la facoltà di **fare ricorso alle autorità competenti (SPISAL)** qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il testo unico della sicurezza non ha previsto sanzioni a carico dell'RLS.

E' tenuto al rispetto della Privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR –DUVRI e dei processi lavorativi dell'azienda.
Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail in caso di nuova nomina o designazione, il nominativo del RLS. La procedura è online dal sito dell'INAIL (Servizi online).

Il testo unico della sicurezza rende la figura dell'RLS obbligatoria per tutte le aziende , in quanto se non c'è l'RLS aziendale le funzioni sono svolte da un RLST territoriale o di sito o di comparto. Nel caso i lavoratori non abbiano voluto eleggere nessun rappresentante, l'RLST o di comparto o di sito può intervenire nella loro azienda e svolgere il suo ruolo di tutela.

Le aziende che non hanno RLS aziendale nel caso usufruissero dell'RLST dovranno pagare una quota ad un fondo di sostegno per la formazione degli RLST e versare un contributo in misura pari a due ore di lavoro annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda affinché le funzioni di RLS (non eletto) vengano svolte da un RLST.

Per le aziende associate ad Apindustria Verona questo attualmente non si può realizzare in quanto l'Organismo Paritetico Provinciale di Verona, OPP, formato dalle associazioni Apindustria Confindustria e sindacati CIGL, CISL e UIL provinciali, non ha ancora incaricato nessun RLST, o di comparto.

L'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto dei lavoratori e non un obbligo da parte del datore di lavoro il quale non può far altro che prendere atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare da un lavoratore interno all'azienda.

L'RLS è una risorsa preziosa per l'azienda, infatti svolge una funzione importante nel sistema di prevenzione: è la figura che consente di riscontrare l'applicazione delle misure di prevenzione e tutela, raccogliendo dai lavoratori segnalazioni, suggerimenti e proposte di miglioramento.

Fornisce un supporto indispensabile, sia ai lavoratori che al Datore di lavoro , in quanto porta nel sistema di prevenzione la conoscenza (acquisita attraverso il suo rapporto con i lavoratori) di quanto realmente accade sul luogo di lavoro e ciò costituisce la base per una buona valutazione dei rischi e quindi di una migliore tutela per i lavoratori e di conseguenza una riduzione degli infortuni.

Si evidenzia che recentemente il Ministero del Lavoro -Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro – fa fornito in risposta agli Interpelli n. 16, 17 e 20 del 6 ottobre 2014, dei chiarimenti sulla figura dell'RLS.

In particolare per quanto riguarda il Rappresentante dei lavoratori di gruppo, il Ministero del lavoro con l'interpello n. 17 del 6 ottobre 2014 chiarisce qualora l'Accordo sindacale di settore preveda l'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda ciò sia coerente con la normativa in vigore

Sul tema della nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Ministero del lavoro con l'interpello n. 16 del 6 ottobre 2014 precisa che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il cui "mandato" sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza.

Infine in merito all'Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori, il Ministero del lavoro con l'interpello n. 20 del 6 ottobre 2014 ha spiegato che nelle imprese con più di 15 dipendenti, l'eleggibilità a rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è limitata al solo ambito dei lavoratori appartenenti alle Rappresentanti sindacali aziendali (Rsa), salvo che le stesse non siano presenti in azienda.